



**COMUNE DI CASTEL CONDINO**  
**Provincia di Trento**

---

**REGOLAMENTO PER IL**  
**SERVIZIO DI FOGNATURA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/C del 19 Novembre 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to - Conte Rosalba -

IL SINDACO  
F.to - Tarolli Maurizio -

## I N D I C E

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento pag. 4

### TITOLO II- DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

Art. 2 - Definizioni pag. 5

Art. 3 - Smaltimento delle acque di scarico pag. 5

Art. 4 - Immissioni nella pubblica fognatura pag. 6

Art. 5 - Scarichi vietati pag. 6

Art. 6 - Scarichi provenienti da insediamenti produttivi pag. 6

Art. 7 - Pre-trattamento delle acque nere pag. 7

Art. 8 - Smaltimento delle acque meteoriche pag. 7

Art. 9 - Allacciamento alla pubblica fognatura: definizione e  
competenze per l'esecuzione pag. 7

Art.10 - Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione  
di nuovi allacciamenti. pag. 8

Art.11 - Esecuzione d'ufficio pag. 8

Art.12 - Costruzione di rete fognaria pag. 8

Art.13 - Ripristino di allacciamenti preesistenti in sede stradale pag. 9

Art.14 - Esecuzione di nuovi allacciamenti su fognature esistenti pag. 9

Art.15 - Riparazione dei condotti di allacciamento e dei collettori pag. 9

Art.16 - Interferenze con lavori diversi pag. 9

Art.17 - Proprietà delle opere - manutenzione pag. 10

Art.18 - Divieto di eseguire opere senza relativo permesso pag. 10

Art.19 - Obbligo dell'autorizzazione allo scarico pag. 10

Art.20 - Procedura per ottenere l'autorizzazione allo scarico pag. 11

Art.21 - Rilascio e limiti dell'autorizzazione pag. 11

**TITOLO III - DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA  
REALIZZAZIONE DELLE CANALIZZAZIONI  
PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI**

|   |         |
|---|---------|
| Art.22 - Prescrizioni tecniche                                  | pag. 12 |
| Art.23 - Scarichi inferiori al livello della pubblica fognatura | pag. 13 |
| Art.24 - Visita tecnica di regolare esecuzione: responsabilità  | pag. 14 |
| Art.25 - Ispezione degli impianti                               | pag. 14 |
| Art.26 - Sospensione del servizio                               | pag. 14 |

**TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE**

|  |         |
|--|---------|
| Art.27 - Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza | pag. 15 |
| Art.28 - Pubbliche fognature. Norme tecniche                           | pag. 15 |

**TITOLO V - SCARICHI E LIQUAMI DEGLI ALLEVAMENTI  
ZOOTECNICI**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Art.29 - Scarichi | pag. 18 |
|-------------------|---------|

**TITOLO VI - NORME FINANZIARIE - SANZIONI**

|  |         |
|--|---------|
| Art.30 - Canone di utenza  | pag. 19 |
| Art.31 - Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati, eseguite d'ufficio | pag. 19 |
| Art.32 - Modalità di riscossione   | pag. 19 |
| Art.33 - Trasferimenti di proprietà  | pag. 19 |
| Art.34 - Sanzioni amministrative   | pag. 19 |

**TITOLO VII- DISPOSIZIONI FINALI**

|  |         |
|--|---------|
| Art.35 - Disciplina degli scarichi: esclusioni | pag. 21 |
| Art.36 - disposizioni transitorie              | pag. 21 |
| Art.37 - Entrata in vigore                     | pag. 21 |

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la specificazione del complesso delle azioni e degli interventi normativi, amministrativi e tecnici necessari ai fini di adempiere agli obblighi inerenti gli scarichi fognari previsti dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale ed in particolare dal "Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti", approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Legisl., di seguito indicato con la denominazione T.U.L.P., e dalle disposizioni delle norme di attuazione del "Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 12 giugno 1987, n. 5460, di seguito indicato con la sigla P.P.R.A., nonché dal D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e dalle successive modifiche ed integrazioni a tali norme.

## TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

### Articolo 2 - Definizioni

1. Per le finalità del presente regolamento si considerano:

- a) **Acque bianche**, quelle meteoriche provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi altra area scoperta.
- b) **Acque nere o acque reflue**, le acque di scarico provenienti da acquai, lavabi, bagni, lavatoi, latrine, fontane ecc., comunque provenienti da insediamenti civili e quelle di processo degli insediamenti produttivi (di tipo processo di raffreddamento, non differenziate) stabiliti dall'art. 14 del T.U.L.P..
- c) **Insedimenti civili**, uno o più edifici o installazioni collegati fra loro in un'area determinata dalla quale, a prescindere dal tipo di attività esercitata, abbiano origine, esclusivamente scarichi provenienti da servizi igienici, cucine, lavanderie ed altri servizi inerenti alla vita di famiglie o comunità, ovvero scarichi derivanti da allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi grossi bovini od equivalenti in base al valore medio dei BOD5.
- d) **Insedimenti produttivi**, uno o più edifici o installazioni collegati fra loro in un'area determinata nei quali si esercitino, con carattere di permanenza o stagionalità, attività industriali o artigianali di produzione e di trasformazione di beni, attività di ricerca scientifica, processi di trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli, allevamenti zootecnici ed ittici salvo quanto previsto alla precedente lettera c) che diano origine ad uno o più scarichi.

### Articolo 3 - Smaltimento delle acque di scarico

1. E' fatto obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere per lo smaltimento delle acque di scarico (bianche e nere) secondo le disposizioni stabilite dal succitato T.U.L.P., dal P.P.R.A. e dalle norme del presente regolamento.
2. Tutte le acque di scarico devono di norma essere convogliate mediante tubazioni distinte per le acque bianche e per quelle nere agli appositi canali della rete pubblica di fognatura.

## Articolo 4 - Immissioni nella pubblica fognatura

1. L'allacciamento alla rete pubblica di fognatura è obbligatorio per tutti gli edifici che si trovano a distanza non superiore a ml. 100 dal collettore pubblico.

La distanza si misura in linea orizzontale dall'asse del collettore comunale fino al punto più vicino del fabbricato, compresi eventuali sporti ed aggetti.

2. L'Amministrazione comunale può esentare dall'obbligo di cui sopra nel caso sia dimostrata l'impossibilità ovvero l'eccessiva difficoltà tecnica dell'allacciamento o l'eccessiva onerosità dello stesso in relazione alle spese incontrate dagli altri obbligati, purché gli scarichi non diano luogo a danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli e vengano conferiti in fosse a completa tenuta. In tali casi valgono le norme dell'art. 24 del P.P.R.A..

## Articolo 5 - Scarichi vietati

1. E' vietato immettere nella fognatura pubblica liquidi aggressivi o rifiuti ingombranti o sostanze nocive e pericolose per la salute e l'incolumità pubblica, che possano danneggiare i manufatti o provocarne la loro ostruzione od ostacolare il normale funzionamento.
2. Se sostanze vietate ai sensi del comma precedente, giungono o si teme che giungano nella pubblica fognatura, i proprietari ed utenti degli insediamenti allacciati devono avvertire immediatamente l'Amministrazione Comunale.
3. Il titolare dello scarico è responsabile per le immissioni abusive e le sue conseguenze.

## Articolo 6 - Scarichi provenienti da insediamenti produttivi

1. Gli scarichi comunque provenienti da insediamenti produttivi sono disciplinati dall'art. 16 del T.U.L.P., e dall'art. 15 del P.P.R.A.. Qualora nell'ambito dell'insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di igiene, lavanderia, cucina e simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili (v. art. 17 del T.U.L.P.) solo nel caso che siano completamente separati dagli altri scarichi provenienti dall'attività produttiva.
2. Le autorizzazioni per scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono rilasciate ai sensi dell'art. 23 del T.U.L.P..

## **Articolo 7 - Pre-trattamento delle acque nere**

1. Le acque nere provenienti da ospedali, case di cura e da altri complessi analoghi, prima di essere immesse nella fognatura pubblica, dovranno subire un trattamento preventivo di disinfezione. L'autorizzazione all'allacciamento è rilasciata sentito il parere del Servizio Provinciale competente in materia di igiene e sanità, o di altro organo eventualmente competente in materia.
2. In caso di scarichi di acque nere in cui si verifichi la presenza di grosse quantità di olii e grassi, si prescrive l'esecuzione di appositi pozzetti disoliatori o condensagrassi.

## **Articolo 8 - Smaltimento delle acque meteoriche**

1. Le acque meteoriche provenienti dagli insediamenti privati (tetti, cortili, piazzali, ecc.) sono convogliate nella rete fognaria bianca attraverso canali di scolo. Dove non esiste rete fognaria è ammessa la dispersione nel terreno o il convogliamento in corso d'acqua superficiale.
2. Nel caso di dispersione nel suolo o sottosuolo sarà necessario considerare la situazione idrogeologica della zona interessata, e quindi il Richiedente dovrà allegare alla domanda di scarico una relazione prodotta da un tecnico abilitato con la quale si dimostri che le caratteristiche del terreno permettono tale smaltimento, ed inoltre che non sussiste pericolo di instabilità del suolo o di inquinamento della falda acquifera. L'Amministrazione comunale rimarrà comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare alla proprietà od a terzi.
3. I proprietari degli insediamenti nei quali si esercitano lavorazioni o riparazioni meccaniche, ovvero attività di stoccaggio, travaso e distribuzione di olii combustibili, di presidi sanitari o comunque di sostanze potenzialmente inquinanti, devono assumere tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle relative superfici quali pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna od esterna agli insediamenti, possano dilavare residui di processo o di lavorazione.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di prescrivere il pretrattamento delle acque conferite alla rete fognaria bianca qualora lo ritenga opportuno.

## **Articolo 9 - Allacciamento alla pubblica fognatura: definizione e competenze per l'esecuzione**

1. Per allacciamento alla pubblica fognatura si intendono quei tratti di canalizzazione necessari al collegamento degli scarichi dell'edificio alla

pubblica fognatura, comprendenti pozzi di ispezione, pozzetti di raccordo, sifoni, giunti, pezzi speciali e quant'altro occorrente per un efficiente funzionamento. Le opere e le forniture relative all'allacciamento sono eseguite a spese dell'Utente dello scarico, salvo quanto previsto nel presente regolamento.

#### **Articolo 10 - Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione di nuovi allacciamenti**

1. Il Sindaco, con avviso pubblico dell'entrata in esercizio della rete di fognatura o di nuovi tronchi della stessa, invita tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 3, a presentare domanda di allacciamento alla rete di fognatura comunale entro un congruo termine di tempo.
2. In caso di inadempimento, il Sindaco provvederà ad emettere un'ordinanza coattiva per ogni singolo caso, ingiungendo di provvedere ad eseguire l'allacciamento entro un termine di tempo che potrà variare in funzione della situazione contingente, ma che non potrà mai superare i sei mesi dalla data di notifica della stessa.

#### **Articolo 11 - Esecuzione d'ufficio**

1. Quando siano inutilmente trascorsi i termini fissati dal Sindaco, nell'atto di cui all'art. 10, l'Amministrazione comunale, senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, provvederà d'ufficio, a totali spese dei proprietari inadempienti, all'esecuzione delle opere stesse applicando la sanzione amministrativa sancita dall'art. 34 del presente Regolamento.
2. Per il recupero delle relative spese, si applica la procedura contemplata dal Titolo VI "Norme finanziarie e Sanzioni" art. 31 del presente Regolamento.

#### **Articolo 12- Costruzione di rete fognaria**

1. L'Amministrazione comunale nella costruzione di rete fognaria realizza esclusivamente la linea principale secondo gli schemi progettuali e i tracciati che più ritiene opportuni. Su richiesta, può provvedere direttamente alla realizzazione anche delle opere di allacciamento degli utenti, i quali se ne assumono la spesa risultante.
2. Il Comune provvede a costituire servitù di passaggio sui fondi privati interessati dall'attraversamento della linea principale.

### **Articolo 13 - Ripristino di allacciamenti preesistenti in sede stradale**

1. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale procedesse alla ristrutturazione o sdoppiamento delle reti esistenti, essa provvederà al ripristino degli allacciamenti in atto, qualora siano ritenuti tecnicamente idonei e conformi a quanto previsto dal presente Regolamento, a propria cura e spese, esclusivamente per la parte ricadente sul suolo pubblico.

### **Articolo 14 - Esecuzione di nuovi allacciamenti su fognature esistenti**

1. L'esecuzione di allacciamenti al sistema fognario esistente, è eseguito con spese a carico dell'utente secondo le modalità indicate nell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco. Per le immissioni nel collettore comunale dovranno essere utilizzati, se esistenti, gli imocchi predisposti durante la realizzazione dei collettori. Prima del reinterro delle canalizzazioni il funzionario tecnico del Comune deve accertare la regolare esecuzione dell'allacciamento.

### **Articolo 15- Riparazione dei condotti di allacciamento e dei collettori**

1. Le riparazioni dei condotti di allacciamento in sede stradale sono eseguite direttamente dall'Amministrazione comunale a seguito di segnalazione e/o domanda scritta. Nei casi in cui tali riparazioni siano dovute a rotture, manomissioni, ostruzioni provocate dai privati per loro negligenza o per violazione di regolamenti comunali, le spese relative, nessuna esclusa, saranno a carico dei privati stessi e verranno recuperate con le modalità di cui all'art. 32.

### **Articolo 16 - Interferenze con lavori diversi**

1. Ove, a causa di lavori di scavo, sbancamento, posa in opera di canalizzazioni, di cavi, di realizzazione di fondazioni, di costruzioni o di qualsivoglia altre opere, si arrechi involontariamente danno all'integrità ed alla funzionalità delle canalizzazioni e/o manufatti costituenti la pubblica fognatura, deve essere immediatamente informata l'Amministrazione comunale che prenderà i provvedimenti necessari a ripristinarne la piena funzionalità a totale carico del responsabile. Qualora le tubazioni venissero sommariamente riparate ovvero il danno venisse occultato, il responsabile, oltre all'onere di cui al precedente comma, sarà passibile di sanzione patrimoniale amministrativa secondo quanto previsto dal successivo art. 35 e fatti salvi gli eventuali provvedimenti relativi

alla responsabilità civile e penale del titolare dello scarico in caso di pregiudizio per l'Igiene Pubblica.

#### **Articolo 17 - Proprietà delle opere - manutenzione**

1. Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura, ancorchè eseguite a spese dell'utente, rimangono in proprietà del Comune per la parte ricadente sul suolo pubblico. Il titolare dello scarico ha l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti per la parte di sua proprietà. Il titolare dello scarico dovrà curare che non sia manomesso il sigillo apposto all'interno del pozzetto contenente il sifone ed i pezzi speciali per l'ispezione. Nel caso in cui il sigillo posto in opera dall'Amministrazione comunale (vedi art. 24) venisse accidentalmente rimosso, il titolare dello scarico, o chi per esso, dovrà farne denuncia nel termine di 24 ore dall'avvenuta rimozione.

#### **Articolo 18 - Divieto di eseguire opere senza relativo permesso**

1. Le opere relative all'allacciamento fognario e di canalizzazione interna agli stabili sono considerate opere igienico-edilizie. E' vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alle reti di fognatura sia comunali che private, o qualsiasi modifica alle canalizzazioni esistenti senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, e ciò anche se i lavori venissero ordinati con ordinanza sindacale.

#### **Articolo 19 - Obbligo dell'autorizzazione allo scarico**

1. E' fatto obbligo di richiedere al Sindaco apposita autorizzazione, sia in caso di nuovi allacciamenti, sia per l'ampliamento o per le modifiche di raccordi esistenti, sia per qualsiasi lavoro inerente agli scarichi in genere.
2. In particolare per gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi si fa riferimento all'art. 15 delle Norme di Attuazione del P.P.R.A..
3. In relazione a quanto stabilito dagli articoli 23 e 32 secondo comma, del T.U.L.P., la domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata all'autorità competente, antecedentemente al rilascio della concessione edilizia.

## Articolo 20 - Procedura per ottenere l'autorizzazione allo scarico

1. Per ottenere l'autorizzazione allo scarico, ogni proprietario di immobile deve fare domanda redatta su carta legale indirizzata al Sindaco del Comune precisando:
  - a) Cognome, nome ed indirizzo del proprietario che si intende allacciare;
  - b) Particella fondiaria o edificiale dell'immobile che viene allacciato;
  - c) La natura dello scarico (civile o produttivo);
2. Unitamente alla domanda di allacciamento dovrà essere presentato:
  - a) estratto mappa in scala catastale con l'indicazione del percorso della tubazione fino all'innesto con la fognatura pubblica;
  - b) schizzo individuante i pozzetti privati per le acque bianche e nere, nonché punto di innesto nella fognatura pubblica, individuato da precisi punti di riferimento;
  - c) lunghezza della tubazione di raccordo;
  - d) diametri e tipo di materiale usato e sezione tipo di posa;
  - e) documentazione fotografica;
  - f) dichiarazione di assenso in caso di attraversamento di proprietà private.
  - g) eventuali ulteriori elaborati ed altre indicazioni che il Comune ritenesse indispensabili per l'esatta individuazione.
3. Nella domanda dovrà inoltre essere dichiarato quanto segue:
  - a) Il sottoscritto autorizza il passaggio sul proprio suolo delle canalizzazioni relative agli allacciamenti di terzi, qualora non si rendesse possibile un'altra soluzione idonea;
  - b) L'impegno al versamento di un contributo una tantum di Euro 200,00 per ogni utenza da allacciare alla pubblica fognatura.
4. Qualora i lavori realizzati dall'utente non siano conformi alle prescrizioni previste nell'autorizzazione sindacale o non risultino a regola d'arte, verranno completati o rifatti dal Comune con onere a carico dell'utente.

## Articolo 21 - Rilascio e limiti dell'autorizzazione

1. Il Sindaco o in alternativa un suo funzionario tecnico delegato, rilascia l'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura pubblica dopo la verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dell'idoneità della soluzione prospettata.
2. A detta soluzione potranno in caso diverso essere apportate delle modifiche e prescrizioni, alle quali, in sede esecutiva, il titolare dell'autorizzazione dovrà scrupolosamente attenersi.
3. L'autorizzazione vale esclusivamente per l'edificio per il quale viene richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dai disegni depositati presso il Comune.

## TITOLO III - DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE CANALIZZAZIONI PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI

### Articolo 22 - Prescrizioni tecniche

1. Le canalizzazioni interne, gli scarichi ed i relativi allacciamenti, devono conformarsi - di norma - agli schemi allegati lettere "A", "B", "C", "D", "E", "F".
2. Le immissioni nella rete pubblica devono essere eseguite con tubazioni, di cui ai successivi capoversi, di diametro adeguato all'entità dello scarico ed in ogni caso non inferiore a cm. 15.
3. I tratti di canalizzazione devono avere andamento rettilineo; ad ogni variazione planimetrica o altimetrica dei tratti di canalizzazione, questi devono essere raccordati mediante appositi pozzetti individuati con quote di progetto. Detti pozzetti devono avere le seguenti dimensioni:  
Per la rete di acque nere:  
da m. 0,40 x 0,40 a m. 0,60 x 0,60, per profondità sino a m. 1,20;  
da m. 0,60 x 0,60 a m. 0,80 x 0,80 per profondità eccedenti m. 1,20.  
Per la rete di acque bianche:  
di m. 0,40 x 0,40, per profondità fino a m. 1,20;  
di m. 0,50 x 0,50, per profondità eccedenti m. 1,20.
4. I pozzetti relativi a scarichi di acque nere devono avere un fondo modellato a cunetta, con lo stesso raggio di curvatura del tubo. Quando la profondità delle camere di controllo supera m. 1,50, i pozzetti devono essere muniti di gradini a parete in ferro del tipo "alla marinara", distanti fra loro cm. 30. In ogni caso i pozzetti devono essere muniti di chiusini in ghisa o cemento armato, aventi dimensioni analoghe a quelle dei pozzetti.
5. Le tubazioni devono essere posate di norma a profondità minima di mt. 0,50 misurati dall'estradosso, devono essere collegate a regola d'arte con giunzioni a perfetta tenuta. Le tubazioni in fibro-cemento, quelle in gres ed in resina, devono essere rinfiancate o rivestite completamente, di calcestruzzo: analoga prescrizione vale per le tubazioni di ogni tipo, quando siano collocate in luoghi soggetti o da assoggettare a carichi pesanti.
6. L'allacciamento alla rete pubblica di fognatura per acque nere deve essere eseguito con tubazioni in materiale idoneo e con diametro non superiore a quello della canalizzazione comunale.  
Gli utenti della fognatura dovranno innestarsi sugli allacci predisposti ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento.
7. Qualora vi sia l'esigenza di nuovi allacci, questi dovranno essere eseguiti di norma, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 delle norme di attuazione del P.P.R.A. nel pozzetto di raccolta installato sul collettore comunale secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale. Gli scarichi

immessi in detto pozzetto non dovranno essere più di tre. Eventuali deroghe a tali disposizioni devono essere autorizzate per iscritto dal Sindaco, per motivate ragioni di ordine tecnico.

8. Se l'allaccio viene eseguito sulla canalizzazione comunale il collegamento deve essere attuato praticando un'incisione circolare nella parte superiore della tubazione pubblica e predisponendo su essa apposito pezzo speciale (giunto a sella) sigillato con malta di cemento.
9. Prima dell'innesto dell'allacciamento privato degli scarichi delle acque nere nel collettore comunale al limite interno della proprietà privata, si dovrà realizzare un pozzetto facilmente ispezionabile con relativo chiusino contenente il sifone tipo "Firenze" e i pezzi speciali per l'ispezione municipale e quella dell'utente, per il controllo e la garanzia del funzionamento delle reti.
10. Il collegamento alla rete pubblica per le acque bianche può essere fatto o direttamente nel pozzo di ispezione stradale, anche mediante tubi di cemento, oppure essere fatto nella parte superiore della canalizzazione a mezzo di curva a 45° o 90°, sigillato in cemento.
11. Le latrine di ogni stabile devono essere costruite con chiusura idraulica ed essere innestate con condotti di scarico verticali mediante sifone intercettatore di sufficiente immersione e resistenza. Il sifone non è necessario per gli apparecchi che ne siano già muniti. Per il buon funzionamento di detti intercettatori, ciascuna latrina deve essere munita di una sufficiente quantità d'acqua a mezzo di apposito apparecchio di cacciata. I tubi delle latrine, dei lavandini e di ogni altro scarico di acque di rifiuto, quando siano interni alla muratura, dovranno essere opportunamente isolati e provvisti di ispezione di facile accessibilità. I tubi di caduta delle latrine e degli acquai, ed i condotti principali della rete di fognatura interna, dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati.

### **Articolo 23 - Scarichi inferiori al livello della pubblica fognatura**

1. Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica può avere, di norma, la bocca ad un livello inferiore alla quota della fognatura pubblica.
2. A richiesta però, del proprietario dello stabile, l'Amministrazione comunale può concedere l'uso di scarichi a livello inferiore alla quota di fognatura predetta, purchè:
  - sia installato apposito impianto di sollevamento;
  - siano prese le cautele opportune ad evitare rigurgiti.
3. L'Amministrazione comunale rimane comunque sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare allo stabile od a terzi per effetto di rigurgiti dalla condotte comunali o mancato funzionamento delle apparecchiature.

## **Articolo 24 - Visita tecnica di regolare esecuzione: responsabilità**

1. Gli stabili di nuova costruzione e ristrutturati, ampliati ecc. non possono essere occupati se non dopo l'ultimazione delle canalizzazioni interne e dopo l'avvenuta constatazione della regolarità delle canalizzazioni stesse da parte dell'Amministrazione. Tale constatazione avverrà di regola prima del rilascio del certificato di agibilità. Il funzionario tecnico incaricato, constatata la regolare esecuzione dell'opera di allacciamento apporrà un sigillo all'ispezione del tratto di canalizzazione a valle del sifone Firenze, onde evitare qualsiasi manomissione delle canalizzazioni pubbliche.

Al sopralluogo, che dovrà essere eseguito entro due mesi dalla comunicazione di fine lavori, dovrà presenziare il proprietario o il suo tecnico di fiducia con il necessario personale operaio, i quali dovranno prestarsi a quanto possa occorrere su richiesta del tecnico incaricato dall'Amministrazione.

La visita è finalizzata soltanto alla constatazione della avvenuta esecuzione delle opere nel rispetto del presente Regolamento, alla loro conformità al progetto approvato e come tale, essa non costituisce collaudo tecnico e non coinvolge l'Amministrazione in eventuali responsabilità su scelte operate dai progettisti.

Quando la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni per la esecuzione di opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione oppure non avesse potuto avere effetto per cause imputabili al proprietario, andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima per la constatazione delle opere stesse. In tali casi, il proprietario dovrà rimborsare all'Amministrazione comunale le spese conseguenti.

## **Articolo 25 - Ispezione degli impianti**

1. L'Amministrazione ha facoltà, a mezzo di suoi incaricati muniti di speciale autorizzazione, di ispezionare in qualunque momento il sifone intercettatore e la bocca di ispezione degli scarichi degli stabili, anche in occasione dell'esecuzione delle operazioni di manutenzione delle opere di proprietà comunale. Potrà anche, previo avviso, procedere in ogni momento all'ispezione delle fognature interne degli stabili per constatarne lo stato di efficienza. In caso di urgenza questa ispezione potrà avvenire anche senza preavviso.

## **Articolo 26 - Sospensione del servizio**

1. In caso di necessità l'Amministrazione potrà sospendere le immissioni private in fognatura per il tempo strettamente necessario, senza che ciò provochi l'insorgere nei titolari dello scarico, alcun diritto a risarcimenti o indennizzi.

## Titolo IV - DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

### Articolo 27 - Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza

1. L'Amministrazione comunale vigila sulla funzionalità ed integrità delle canalizzazioni fognarie, in modo da garantire il costante convogliamento degli scarichi ai recapiti ammessi dal piano provinciale di risanamento delle acque.
2. Qualora si verificano guasti, fessurazioni, scoppi od ostruzioni nelle canalizzazioni di pubblica fognatura, l'Amministrazione comunale provvederà immediatamente ad assumere le misure idonee ad assicurare il completo e tempestivo ripristino della funzionalità della rete fognaria.
3. Ove, a seguito degli eventi di cui al comma precedente, sussista pericolo di inquinamento di acque superficiali o sotterranee a basso potere autodepurante ovvero destinate all'approvvigionamento idrico-potabile o interessate da altri usi legittimi concomitanti, dovranno essere contestualmente messe in atto tutte le misure (interruzione della condotta, blocco temporaneo degli scarichi, disinfezione, raccolta dei liquami, divieti di utilizzazione delle acque o quant'altro necessario) atte a prevenire pericoli per la salute pubblica.
4. L'Amministrazione comunale provvede ad informare immediatamente il Sindaco e l'Autorità sanitaria competente, degli eventi e delle misure assunte ai sensi dei commi precedenti, nonché il Servizio Protezione Ambiente e l'Ufficio del Medico Provinciale quando i suddetti eventi risultino di eccezionale rilevanza o possano interessare più Comuni.
5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di pubblica fognatura devono essere eseguiti in modo da garantire comunque la tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale.

### Articolo 28 - Pubbliche fognature: norme tecniche

1. Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio. Le sezioni prefabbricate devono assicurare l'impermeabilità dei giunti di collegamento e la linearità del piano di scorrimento. La impermeabilità del sistema fognario deve essere attestata da appositi certificati di collaudo. Le canalizzazioni e le opere d'arte connesse devono resistere alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque reflue e/o superficiali correnti in esse. Tale resistenza dovrà essere assicurata sia dal materiale costituente le canalizzazioni, che da idonei rivestimenti. Le canalizzazioni costituite da materiali metallici devono, inoltre, risultare idoneamente protette da eventuali azioni aggressive provenienti sia dall'esterno, che dall'interno delle

canalizzazioni stesse. Il regime delle velocità delle acque nelle canalizzazioni deve essere tale da evitare sia la formazione di depositi di materiali, che l'abrasione delle superfici interne. I tempi di permanenza delle acque nelle canalizzazioni non devono dar luogo a fenomeni di setticizzazione delle acque stesse. I manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelleta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento dei manufatti deve rispettare le linearità delle livellette della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto (normalmente non più di 50 m.).

Le caditoie per le acque bianche devono essere munite di dispositivi idonei ad impedire l'uscita dalle canalizzazioni di animali vettori e/o di esalazioni moleste. Esse devono essere disposte a distanza tra di loro tale da consentire la veloce evacuazione nella rete di fognatura delle acque di pioggia e comunque in maniera da evitare ristagni di acque sulle sedi stradali o sul piano di campagna.

Le stazioni di sollevamento devono essere sempre munite di un numero di pompe tali da assicurare un'adeguata riserva ed una continuità di esercizio. I tempi di attacco e stacco delle macchine devono consentire la loro utilizzazione al meglio delle curve di rendimento ed al minimo di usura, tenendo conto che i periodi di permanenza delle acque nelle vasche di accumulo non determinino fenomeni di setticizzazione delle acque stesse. Le stazioni di sollevamento devono essere munite o collegate ad idonei scaricatori di emergenza, tali da entrare autonomamente in funzione in caso di interruzione di fornitura di energia. Qualora, per ragioni plani-altimetriche o per particolari esigenze di tutela ambientale, non risulti possibile l'installazione di scaricatori di emergenza, le stazioni di sollevamento devono, in aggiunta alla normale alimentazione di energia, essere munite di autonomi gruppi energetici, il cui stato di manutenzione deve essere periodicamente verificato.

Ogni stazione di sollevamento dovrà essere dotata di apposito libretto di manutenzione, in cui saranno riportati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sulle macchine, sui quadri elettrici ed inoltre saranno annotate le verifiche periodiche del gruppo elettrogeno, se presente.

La giacitura nel sottosuolo delle reti fognarie deve essere realizzata in modo tale da evitare interferenze con quella di altri sottoservizi. In particolare le canalizzazioni fognarie devono sempre essere tenute debitamente distanti ed al di sotto delle condotte di acque potabili. Quando per ragioni plani-altimetriche ciò non fosse possibile, devono essere adottati particolari accorgimenti al fine di evitare la possibilità di interferenze reciproche.

Lo studio di una rete di fognatura deve sempre riferirsi per gli elementi di base (previsioni demografiche ed urbanistiche, dotazioni idriche, dati pluviometrici, tipologia, portata e qualità dei liquami, ecc.) a dati ufficiali, opportunamente elaborati per tenere conto delle possibili variazioni del fabbisogno futuro in relazione alla durata tecnica dell'opera.

La scelta del tipo di materiale delle canalizzazioni deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche idrauliche, della resistenza statica delle sezioni, nonché in relazione alla tipologia ed alla qualità dei liquami da convogliare. Le canalizzazioni devono essere sempre staticamente verificate ai carichi esterni permanenti ed accidentali, tenendo conto anche della profondità di posa e delle principali caratteristiche geotecniche dei terreni di posa e di ricoprimento

In deroga a quanto prescritto al paragrafo 3.10 del decreto 12 dicembre 1985 del Ministero dei Lavori Pubblici, le prove idrauliche con pressione sono eseguite a campione, dopo il reinterro definitivo, sul due per cento dei tronchi di condotta individuati da camerette consecutive, con un minimo comunque di tre prove per ogni lotto in cui fosse suddivisa l'opera. Per ogni prova idraulica d'esito negativo sarà provveduto alla ripetizione di altre due prove. Ove, in tale ultima evenienza, venissero riscontrati ulteriori esiti negativi, l'Amministrazione interessata dovrà provvedere all'adeguamento delle condotte in costruzione.

Ai fini dell'effettuazione delle prove di tenuta idraulica per le fognature a gravità, si osservano di regola le modalità stabilite dal punto 3) della norma UNI 7516 del 1982 (e successive eventuali modificazioni), anche se il materiale impiegato è diverso dall'amianto-cemento. Il Direttore dei lavori ed il collaudatore potranno, ove riconosciuto più opportuno, avvalersi di metodologie differenti, anche desunte da normative in vigore anche in altri Paesi.

L'installazione nella rete fognaria di pezzi speciali deve avvenire contestualmente alla predisposizione delle necessarie opere connesse.

## TITOLO V - SCARICHI E LIQUAMI DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

### Articolo 29 - Scarichi

1. Gli scarichi derivanti da allevamenti zootecnici sono disciplinati dal T.U.L.P., dal P.P.R.A., nonché dalle leggi sanitarie ed urbanistiche vigenti.
-

## TITOLO VI - NORME FINANZIARIE - SANZIONI

### Articolo 30 - Canone di utenza

1. Il titolare dello scarico è tenuto ai sensi della vigente Normativa al pagamento di un canone annuo quale corrispettivo dei servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto. L'Amministrazione comunale determina la misura del canone in modo da assicurare la copertura dei costi di esercizio e di investimento. Il canone così determinato viene approvato dal Consiglio comunale.

### Articolo 31 - Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati, eseguite d'ufficio

1. Le spese anticipate dall'Amministrazione comunale per l'esecuzione di atti, lavori, opere di competenza dei privati o provocate dalla negligenza dei privati, dovranno essere ad esso rimborsate con una maggiorazione del 20%, fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 34.

### Articolo 32 - Modalità di riscossione

1. Il pagamento degli importi di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento, va effettuato entro trenta giorni dalla richiesta.

### Articolo 33 - Trasferimenti di proprietà

1. I trasferimenti di proprietà degli stabili allacciati alla fognatura comunale, devono essere sollecitamente denunciati all'Amministrazione comunale ad iniziativa dei proprietari cedenti. In caso di omessa denuncia, essi sono tenuti al pagamento del canone e saranno responsabili, verso il Comune, congiuntamente con i successori od aventi causa, per tutti i rapporti inerenti il servizio fognatura.

### Art. 34 - Sanzioni amministrative

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme legislative, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa nelle misure previste dal Regolamento



Riservato al protocollo

**Marca  
da  
Bollo**

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEGLI  
INSEDIAMENTI CIVILI NELLA PUBBLICA FOGNATURA**

*Al Comune di Castel Condino  
Ufficio Tecnico  
via Cesare Battisti n. 12  
38082 CASTEL CONDINO (TN)*

Richiedente

\_\_\_\_\_ (Cognome di nascita) \_\_\_\_\_ (nome)

nato/a il /\_\_/\_/\_\_\_\_ nel Comune di \_\_\_\_\_  
(nel caso di emigrati o stranieri indicare lo stato di provenienza)

residente nel Comune di \_\_\_\_\_

via, piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ c.a.p. /\_\_/\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

dell'inseediamento civile ubicato nel comune di \_\_\_\_\_, via/località \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, contraddistinto dalla p.ed. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e s.m., l'autorizzazione ad immettere in pubblica fognatura le acque di scarico proveniente dal suddetto inseediamento civile.

A tal proposito, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, dichiara che detto inseediamento risulta:

- Esistente: essendo stato costruito prima del 13 dicembre 1978, ovvero costruito dopo la stessa data, ma su licenza o concessione edilizia rilasciata in data anteriore al 13 dicembre 1978;*
- Nuovo in corso di costruzione;*
- Nuovo con lavori ancora da iniziare;*

Dichiara inoltre che lo scarico è costituito esclusivamente da liquami di tipo domestico e/o zootecnico provenienti da:

- Abitazione civile;*
- Esercizio pubblico;*
- Albergo/pensione;*
- Esercizio commerciale;*

- Scuole o simili;*
- Allevamento zootecnico;*

Indica in ca. \_\_\_\_\_ mc. l'acqua scaricata nell'arco di un anno.

*A completamento della presente richiesta allega la documentazione prevista dall'art. 20 del regolamento comunale e precisamente:*

- *Estratto mappa ove si individui la dislocazione del fabbricato;*
- *Elaborato tecnico sulle modalità di allacciamento alla fognatura comunale;*
- *Documentazione fotografica;*
- *N. .... dichiarazioni di assenso per attraversamento fondi privati;*

Il sottoscritto dichiara inoltre di assumere ogni responsabilità per il corretto ripristino del suolo pubblico interessato nei lavori di scavo e per gli eventuali danni cagionati a terzi.

**SI IMPEGNA**

1. A notificare al Comune qualsiasi modifica delle utenze in atto che comporterebbero modifiche agli scarichi descritti nel modulo allegato;
2. Ad autorizzare il passaggio sul proprio suolo delle canalizzazioni relative agli allacciamenti di terzi, qualora non si rendesse possibile un'altra soluzione idonea;
3. Al versamento del contributo di allacciamento nella misura di Euro 200,00 come previsto dall'art. 20 del regolamento comunale.

Castel Condino, li \_\_\_/\_\_\_/20\_\_

*Firma* \_\_\_\_\_